



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli 51, 1 - 00184 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Roma, 28.04.2020

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
presso il Ministero della Giustizia
Dr.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Dr. Alessandro Leopizzi

E p.c. Al Segretario Generale della Federazione ConfSal Unsa
Massimo Battaglia

Oggetto: Fase 2 Emergenza COVID 19. Uffici ed Attività UNEP

Al fine di contribuire, come preannunciato, alla migliore definizione dell'accordo sulle misure organizzative in vista della cosiddetta "fase due" del contenimento emergenza sanitaria COVID-19 negli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, si rimettono alcune indicazioni sugli Uffici Nep.

Va premesso che, nel quadro delle misure di contrasto della diffusione del virus COVID-19, nella mutata esigenza dalla c.d. fase 2, appare necessario che l'Amministrazione disponga, anche con separata circolare, le misure precauzionali necessarie alla regolamentazione delle attività del personale Unep, sia nell'ambito dell'Ufficio che nell'espletamento di attività esterne.

I funzionari unep, gli ufficiali giudiziari e gli assistenti giudiziari, espletano le loro attività di servizio nell'ambito dell'Ufficio, quale luogo fisico ove ricevono e trattano gli atti e le attività amministrative e contabili connesse. In tale ambito l'afflusso di personale interno ed esterno è tale da richiedere adeguate e proporzionate misure.

Con ancor più risalto, nella rimodulazione delle misure di contenimento del rischio da virus COVID-19 e delle necessarie strategie di prevenzione, si palesano le prestazioni lavorative esterne dei funzionari e ufficiali giudiziari impegnati nell'adempimento di atti d'istituto di notificazione e di esecuzione.

I provvedimenti richiesti si rendono indispensabili, con il superamento, in via di fatto, della situazione emergenziale, per governare una nuova realtà, che si traduce in una imprevista e non codificata esperienza lavorativa, caratterizzata da una presunzione di

ordinarietà (*c.d. fase due*) che, soprattutto per questi Uffici, si tradurrà in rischio sanitario, nel difficile temperamento di conflitti sociali ed economici in cui sono chiamati ad operare.

Provvedimenti, perciò, finalizzati al contenimento del rischio e che, lungi dal richiamo a soluzioni domestiche e territoriali, debbono avere il carattere della specialità e cogenza con la definizione di protocolli, regole e misure di contenimento che vedono come unico, indefettibile, presidio, una adeguata, generale e tempestiva pianificazione della risposta.

In coerenza con i provvedimenti di contenimento e contrasto al virus fin qui emanati dai capi degli uffici giudiziari e, per quel che qui più rileva, dall'Amministrazione della giustizia, (Vedi Circ. m_dg.DOG.12/03/2020.0051594.U), si chiede, perciò, l'emanazione, in questa nuova fase, di uno specifico provvedimento con l'adozione mirata, in ragione della particolarità del lavoro, di tutte le misure e indicazioni necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Si propongono, per quanto non esaustive, le seguenti indicazioni.

- 1) In considerazione del prevedibile, massiccio, ritorno dell'utenza negli uffici, occorre insistere sui dispositivi di controllo della temperatura per l'accesso, con la necessaria presenza di personale di vigilanza che regoli gli ingressi e imponga il divieto, ove ne sussistano le circostanze, (mancanza di guanti, mascherine, evidenza di sintomi suggestivi del virus, febbre ecc).
- 2) Quanto all'organizzazione del lavoro, occorre armonizzare le forme di *smart working* (art. 87, 1 comma D.L. 18/2020¹) con le previsioni contrattuali di cui all'art. 7, CCNQ 24.04.2002² e con l'art. 48 D. P. R. 1229/59³, in linea con le esperienze in essere che sembrano aver dato buona prova.
- 3) Occorre prevedere espressamente che il funzionario unep/ufficiale giudiziario possa non dare corso o interrompere l'attività d'istituto richiestagli qualora sussistano, secondo il suo discrezionale apprezzamento, condizioni di rischio da contagio del virus COVID-19.
- 4) Con riferimento ai dispositivi personali di protezione (DIP), al personale Unep va assicurato, in via prioritaria che, per gli addetti agli uffici ricezione (se sprovvisti di front-office), e per i funzionari unep/ufficiali giudiziari addetti alle zone esterne, alla fornitura di guanti e mascherine (ffp2/ ffp3), si aggiungano visiere protettive.

¹ Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

² Art. 7 tempo di lavoro

1. Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati.

³

Art. 48 L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. 

⁴ Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 112, da 116 a 123, 130, 133, comma 6, 138, commi 4, 5 e 6, 140, 144, da 146 a 180 e da 182 a 186.

- 5) Si sollecita, per questi Uffici, in ragione delle particolari circostanze di rischio, una specifica valutazione nell'ambito del documento di valutazione, di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche esterna, in cui l'attività si esplica (DVR) (art. 28, secondo comma lett. a) del d. lgs. 81/2008⁴).
- 6) **Immediata implementazione di sistema delle modalità di notificazione ed esecuzione telematica.**

È noto a tutti l'inescusabile ritardo (art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69⁵) nell'attuazione delle modalità informatiche di notificazione⁶ e di esecuzione degli atti dell'ufficiale giudiziario (tra l'altro, art. 492 bis c.p.c.⁷).

⁴ Art. 28, punto 2 lett. a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

⁵ 18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;

b) al quarto comma ⁽²⁾, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

⁶ **149 bis. Notificazione a mezzo posta elettronica^{1 2}**

[1] Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[2] Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni³.

[3] La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

[4] L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[5] Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[6] Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

² Comma così modificato dal co. 2, dell'art. 16, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, 8° co., lett. d), D.L. 29.12.2009, n. 193, conv., con modificazioni, in L. 22.2.2010, n. 24.

³ In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 60, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, come modificato dall'art. 7-quater, 6° co., D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016, n. 225.

⁷ **492 bis. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare¹** [1] Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto².

[2] Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento³.

[3] Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

È tempo di fare bene e fare in fretta!

Le responsabilità, oggi, sono rigorosamente connesse alla condizionata persistenza di modalità operative superate dalla legge, imponendosi ricezione fisica degli atti presso gli uffici e diffusi accessi di persona, con grave esposizione a rischio.

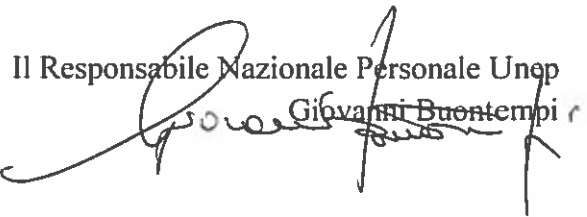
L'assetto normativo in materia di notificazioni ed esecuzione impone, va ribadito, fin dal 2009, modalità operative telematiche di ricezione, notificazione ed esecuzione degli atti.

È indubitabile che l'assenza di questo presidio legale di espletamento telematico dell'attività richiesta agli ufficiali giudiziari, in un contesto in cui tutto si converte con norme d'urgenza in attività da remoto e telematica, costituisca di per sé condizione di esposizione al rischio da contagio del virus. Così come è, altrettanto, evidente a tutti, che se lo strumento telematico viene invocato come misura di prevenzione e protezione per tutte le attività giudiziarie, la sua indisponibilità per gli Unep, tradisce in modo specifico, proprio quelle misure di protezione dei livelli di salute e sicurezza che dovrebbero essere maggiormente garantiti.

La situazione emergenziale in atto impone l'applicazione immediata delle notificazioni ed esecuzioni telematiche quale irrinunciabile presidio di tutela e protezione dal contagio da "agente biologico" che, se non eliminato, verrebbe certamente adeguatamente contenuto.

Nel ringraziare ed in attesa di un cortese ed urgente riscontro, si porgono

Cordiali Saluti

Il Responsabile Nazionale Personale Unep

 Giovanni Buontempi

[4] L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

[5] Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149 bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

[6] Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

[7] Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

² Comma così modificato, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, 1° co., lett. ff), n. 1), D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6.8.2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, 9° co., dello stesso D.L. n. 83/2015.

³ Comma così modificato, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, 1° co., lett. ff), n. 2), D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6.8.2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, 9° co., dello stesso D.L. n. 83/2015.